

REGOLAMENTO (UE) 2023/1478 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea ⁽¹⁾ («accordo del 2007»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio ⁽²⁾, è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
- 2) L'ultimo protocollo dell'accordo del 2007 è scaduto il 31 dicembre 2018.
- 3) Il 4 giugno 2018, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»).
- 4) Tra luglio 2018 e ottobre 2022, si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l'accordo di partenariato e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l'accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.
- 5) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio ⁽³⁾, l'accordo e il protocollo sono stati firmati il 30 giugno 2023.
- 6) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.
- 7) Tali misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, al fine di consentire quanto prima la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

